

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANDO'

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1971

Modifiche all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e all'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, al fine di escludere dalle sedi di soggiorno obbligato le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo

ONOREVOLI SENATORI. — Alla fine dello scorso mese di maggio, un gruppo di pregiudicati e indiziati di appartenenza alla mafia siciliana (una ventina), opportunamente scortati, sbarcava nell'isola di Filicudi, facente parte dell'arcipelago eoliano, in provincia di Messina, per risiedere ivi in soggiorno obbligato. Il provvedimento era stato disposto dalla Corte di appello di Trapani in relazione a gravi procedimenti penali in corso di istruzione.

La reazione contraria degli abitanti di Filicudi è stata immediata. Ciò, sia perchè la loro indole pacifica non si concilia con la mentalità e i costumi dei nuovi arrivati; sia perchè già da alcuni anni è in corso e in fase di promettente sviluppo una attività turistica fondata sulla bellezza eccezionale delle isole eolie nonchè sulla tranquillità della popolazione, elementi essenziali per vacanze riposanti e piacevoli. Sì che, in base a tali prospettive, sono sorte opportune iniziative di recettività turistica e di svaghi.

La presenza, invece, delle suddette persone avrebbe frustrato siffatti intendimenti allontanando correnti turistiche dall'intero arcipelago eoliano, in base ad una campa-

gna di discredito, agevolmente prevedibile, che avrebbe trovato facile esca nella triste fama che circonda il mondo della « mafia » cui quelle zone sono assolutamente estranee.

Attraverso il largo rilievo dato dalla stampa italiana e straniera, sono note le manifestazioni spontanee e totalitarie di protesta contro l'inopportuno provvedimento della Magistratura da parte degli abitanti di Filicudi i quali, vista vana ogni resistenza, abbandonarono tutti (compresi i vecchi e gli infermi) la loro terra e i loro averi trasferendosi nei comuni vicini.

Sotto il profilo legislativo, il soggiorno obbligato di « persone pericolose per la sicurezza e la moralità » è previsto dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Una analoga misura si trova nella legge 31 maggio 1965, n. 575, che contiene « Disposizioni contro la mafia ».

Alla stregua della esperienza, però, si può bene affermare che una accorta e intelligente politica contro il fenomeno mafioso, deve anche mirare a non estenderne le propaggini — direttamente o indirettamente — a zone rimaste sempre estranee al fenomeno stesso; e che una saggia politica turistica

deve far sì che il movimento turistico — là dove esiste e va incrementandosi — non vada turbato o distolto con iniziative assolutamente in contrasto con quelli che sono i requisiti basilari e caratteristici del turismo stesso.

Le superiori considerazioni evidentemente non si limitano alla situazione dell'isola di Filicudi e dell'arcipelago eoliano, ma valgono per qualsiasi altra zona del territorio nazionale riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo.

A tal fine, pertanto, il presentatore ritiene sufficiente un emendamento aggiuntivo

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 — e un analogo emendamento all'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575 — con il quale siano escluse le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo dal regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge 1° luglio 1926, numero 1926, n. 1380, e leggi successive, dai comuni sedi di soggiorno obbligato per le persone indicate nelle leggi anzicennate.

Con tali intendimenti, il proponente confida che la propria iniziativa possa essere accolta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 3, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, avente per titolo: « Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità », dopo le parole: « in un determinato Comune », sono aggiunte le parole: « escluse le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo dal regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge 1° luglio 1926, n. 1380, e leggi successive ».

Art. 2.

All'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, avente per titolo: « Disposizioni contro la mafia », dopo le parole: « misura di prevenzione », sono aggiunte le parole: « escluse le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo dal regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge 1° luglio 1926, n. 1380, e leggi successive ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.